

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Confservizi Piemonte e Valle d'Aosta (d'ora in poi per brevità: "Confservizi"), codice fiscale 80102000017, con sede in Torino, corso Siccardi 15, rappresentata dal Presidente Paolo Romano,
e

la Camera Arbitrale del Piemonte (d'ora in poi per brevità: la "Camera arbitrale"), codice fiscale 80091380016, con sede in Torino, via Pomba 23, in persona del Presidente Giuseppe Pichetto,
e

la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (d'ora in poi per brevità: la "Camera di commercio"), codice fiscale 80062130010, con sede in Baveno, SS del Sempione, n. 4 in persona del Presidente, Tarcisio Ruschetti,

premesso che

- il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle liti è un fenomeno in costante espansione, sia a livello internazionale che interno, e che tanto il legislatore europeo, quanto quello italiano manifestano una crescente sensibilità nei confronti della tematica;
- nell'ambito delle loro finalità istituzionali, che le collocano quali enti di regolazione del mercato che agiscono nell'interesse dell'economia, le Camere di commercio gestiscono i servizi di giustizia alternativa in condizioni di neutralità, imparzialità ed indipendenza;
- in Piemonte i servizi camerale di risoluzione delle controversie sono offerti alle imprese in modo uniforme tramite la Camera arbitrale del Piemonte, mentre per le liti di consumo lo sportello di conciliazione è gestito autonomamente dalle singole Camere associate, nel rispettivo ambito provinciale;
- la Camera arbitrale è stata iscritta al n. 30 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ("Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario...")
- la conciliazione costituisce una risposta rapida, qualificata ed efficiente alla domanda di giustizia proveniente dalla collettività. Fondandosi sul dialogo tra le parti, rappresenta uno strumento di risoluzione delle controversie non avversariale, avente quale obiettivo l'individuazione di soluzioni che soddisfino i reciproci interessi, configurandosi pertanto quale metodo altamente civile di soluzione delle liti;
- la conciliazione è una procedura particolarmente adatta alle liti che coinvolgono il consumatore/utente, ma può applicarsi altresì alle controversie tra operatori professionali e a quelle con gli enti pubblici;
- le parti ritengono che lo strumento della conciliazione possa costituire una valida alternativa all'immediato ricorso alla giustizia ordinaria, con vantaggi in termini di tempi, costi ed efficacia;
- la Camera di commercio, nelle sue ulteriori attribuzioni di regolazione e tutela del mercato, predispone strumenti per l'informazione e la prevenzione della conflittualità nei rapporti commerciali, quali guide, contratti - tipo, pareri e in generale iniziative per la tutela del mercato e del consumatore;
- Confservizi è il sindacato d'impresa che rappresenta, promuove e tutela le Aziende e gli Enti che gestiscono i pubblici servizi. A cui aderiscono le imprese elencate nell'allegato 1) (di seguito denominate "imprese associate");
- Confservizi ha tra i suoi compiti:
 - la valorizzazione, lo sviluppo industriale e territoriale dei servizi;

- il miglioramento della qualità dei servizi stessi e la soddisfazione dei cittadini e delle imprese clienti - utenti.
- Confservizi intende dunque promuovere la messa a disposizione delle locali imprese associate, degli utenti e dei cittadini in genere strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie così da consentire una riduzione dei tempi e costi di soluzione delle liti;
- Confservizi ritiene che la conciliazione possa rispondere con efficacia alle esigenze ed aspettative dei cittadini e delle imprese come valida alternativa per risolvere le attuali problematiche dei giudizi ordinari, favorendo trasparenza, celerità, economicità ed efficienza, contribuendo altresì ad offrire un'immagine delle imprese associate moderna e qualificata, vicina alle reali esigenze del cittadino;

visti

- La Legge 580 del 1993 di riforma delle Camere di commercio e in particolare l'art. 2 il quale attribuisce alle Camere di commercio importanti compiti in materia di regolazione del mercato ed in particolare la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
- Il Piano strategico pluriennale della Camera di Commercio;
- L'art. 1 dello Statuto della Camera arbitrale del Piemonte;
- L'art. 2 dello Statuto di Confservizi Piemonte – Valle d'Aosta;
- L'art. 141 del D.Lgs 206/2005 (codice del Consumo);

considerato che

- l'obiettivo comune è quello di facilitare il ricorso delle parti allo strumento indicato per risolvere in tempi brevi e a costi contenuti le controversie che possono insorgere tra utenti e imprese;
- la conciliazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un conciliatore imparziale ed indipendente aiuta le parti a trovare un accordo reciprocamente soddisfacente, senza imporre alcuna decisione, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria nel caso in cui non venga raggiunta una composizione della vertenza;

si conviene e si stipula quanto segue


- Articolo 1-

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

- Articolo 2-

La Camera di commercio e la Camera arbitrale mettono a disposizione di Confservizi e delle imprese associate i propri servizi per la risoluzione delle controversie, che dovessero insorgere in connessione o in occasione dell'erogazione di servizi di ciclo idrico integrato, energia, igiene ambientale, trasporto pubblico locale nei rapporti tra le imprese associate e qualunque soggetto pubblico o privato, quali, a titolo esemplificativo:

- i rapporti tra le imprese e i loro utenti;
- i rapporti tra le imprese e i cittadini in genere;
- i rapporti tra le imprese e i loro fornitori di beni e prestatori di servizi.



- Articolo 3-

Confservizi si impegna a promuovere e a facilitare l'adesione delle imprese associate (di cui all'allegato b) alle procedure di conciliazione della Camera di commercio e della Camera arbitrale, con riferimento alle controversie in cui siano coinvolte, prima che venga intrapresa un'eventuale azione giudiziaria. A tal fine, Confservizi si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche all'elenco delle imprese associate di cui all'allegato b).

- Articolo 4-

Confservizi si impegna a promuovere il ricorso al servizio di conciliazione di cui all'art. 3 mediante l'inserimento nei contratti, nelle convenzioni, negli accordi di programma, nelle intese e in qualunque atto che recepisca obbligazioni tra o verso soggetti giuridici (d'ora in poi per brevità "contratti") tra:

- Confservizi, le imprese associate e i soggetti pubblici o privati con i quali le stesse collaborano hanno rapporti commerciali;
- le imprese associate e gli utenti di servizi dalle stesse eventualmente erogati e i cittadini occasionalmente coinvolti.

Con cadenza semestrale, Confservizi trasmetterà alla Camera di commercio un report relativo all'inserimento delle clausole di conciliazione da parte delle imprese associate e alla gestione del contenzioso con l'utenza.

- Articolo 5-

I procedimenti di conciliazione di cui al presente protocollo si svolgeranno in base al regolamento di conciliazione della Camera di commercio e della Camera arbitrale in vigore al momento della presentazione della domanda.

- Articolo 6-

Confservizi, la Camera di commercio e la Camera Arbitrale si impegnano ad intraprendere iniziative congiunte per la diffusione dei mezzi di risoluzione alternativa delle controversie ed in particolare della conciliazione.

- Articolo 7-

Il presente protocollo d'intesa è efficace dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre 2010 e sarà rinnovato tacitamente alla scadenza, per un periodo di due anni. Ciascuna parte potrà impedire il rinnovo automatico a ciascuna scadenza, inviando apposita comunicazione all'altra parte a mezzo raccomandata A/R, entro un termine non inferiore a trenta giorni prima della scadenza suddetta.


In tale ipotesi le parti si impegnano a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

In caso di violazione degli impegni di cui al presente Protocollo, lo stesso perderà immediatamente efficacia e ciascuna parte sarà liberata dai relativi obblighi.

Documenti:

- a) Regolamento, Tariffario, clausole consigliate per la procedura di conciliazione della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola e della Camera Arbitrale del Piemonte (come in vigore alla data di stipula della Convenzione)
- b) Elenco imprese aderenti a Confservizi in Piemonte.


Letto, confermato e sottoscritto,



per Confservizi Piemonte e Valle d'Aosta



per la Camera Arbitrale del Piemonte



per la Camera di Commercio I.A.A. del Verbano
Cusio Ossola

Baveno, 28 ottobre 2009